



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SBROLLINI, PAITA, Enrico BORGHI, FREGOLENT,
FURLAN, MUSOLINO, RENZI e SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2025

Disposizioni per l’indicazione del gruppo sanguigno sulla carta d’identità

ONOREVOLI SENATORI. — In situazioni emergenziali, quali incidenti stradali o altri eventi traumatici il tempo rappresenta uno dei fattori decisivi per salvare vite umane. In momenti concitati, ogni secondo risulta prezioso e accedere rapidamente a un'informazione sanitaria come il gruppo sanguigno, specie quando la persona soccorsa è incosciente, può rivelarsi determinante per intervenire con tempestività e sicurezza.

Attualmente, l'assenza di tale indicazione sulla carta d'identità rappresenta un limite operativo. Ospedali e servizi di emergenza si trovano frequentemente nella condizione di dover eseguire test urgenti per identificare il gruppo sanguigno del paziente, ritardando così eventuali trasfusioni e trattamenti. Avere l'informazione ben visibile sulla carta d'identità potrebbe fare la differenza permettendo ai soccorritori di agire in fretta e con maggiore sicurezza riducendo al contempo il rischio di commettere errori pericolosi.

La carta d'identità è, infatti, il documento di riconoscimento più comune e utilizzato. Integrare il dato relativo al gruppo sanguigno e al fattore Rh è una scelta di buon senso, quasi priva di impatto economico, ma con un potenziale enorme tanto per la sicurezza dei cittadini quanto per l'operatività del personale sanitario. Un intervento pragmatico e di efficienza amministrativa volto a tutelare la salute privata e pubblica e la protezione individuale.

L'iniziativa assume ancora maggior rilievo nell'ottica della libera circolazione dei cittadini nell'area Schengen. Milioni di persone quotidianamente si spostano tra i diversi Paesi europei per lavoro, turismo, studio o qualsiasi altra ragione e la barriera linguistica rischia di rallentare ulteriormente l'accesso alle informazioni sanitarie. Poter leggere sul documento il codice universale del gruppo sanguigno, aiuterebbe a superare almeno alcune di tali barriere. Sarebbe un piccolo passo verso un'Europa davvero più unita e attenta alla sicurezza di tutti i suoi cittadini, rappresentando un vero segno di modernità.

L'articolo unico della presente proposta, dunque, modifica l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo l'obbligo di riportare il gruppo sanguigno e il fattore Rh sulle carte d'identità elettroniche. La norma rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il compito di definire le modalità tecniche e operative nonché gli standard di accertamento medico del gruppo sanguigno e del fattore Rh, così da garantire la piena affidabilità delle informazioni.

Detto provvedimento risponde alla necessità di tutelare la salute e rafforzare l'efficacia degli interventi dei sanitari, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La carta d'identità di cui all'articolo 7-*viciester* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, contiene l'indicazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della persona a cui si riferisce».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di accertamento del gruppo sanguigno e del fattore Rh.

3. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

